

Disposizioni attuative per la Gestione del Fondo regionale “Gestione del Rischio”

1. Soggetti coinvolti e relative competenze
2. Misure interessate dall'anticipazione
3. Risorse finanziarie
4. Beneficiari/Destinatari del Fondo
5. Requisiti per l'accesso al fondo
6. Procedura di accesso al fondo
7. Quantificazione dell'anticipazione
8. Adesioni - istruttoria delle domande
9. Monitoraggio fondo rotativo
10. Restituzioni al fondo rotativo
11. Obbligo della Posta Elettronica Certificata (PEC) e modalità di comunicazione
12. Informativa sul trattamento dati personali

Premesso

- Che nell'ambito del Piano Strategico della Pac 2023-2027 dell'Italia, approvato con Decisione UE 2023IT06AFSP001, nel quale, il Ministero dell'Agricoltura ha previsto l'attivazione di una specifica misura che assume rilevanza strategica nell'attuale periodo caratterizzato da eventi climatici estremi quali siccità, alluvioni, trombe d'aria, epizoozie, ecc che recano gravi danni alle colture, con inevitabili ripercussioni sul reddito degli agricoltori in attività;
- che l'attivazione di tale strumento è pertanto finalizzato a sostenere il reddito agricolo e favorire la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di migliorare nel lungo termine la sicurezza alimentare e la diversità agricola e provvedere, al contempo, alla sostenibilità economica della produzione agricola attraverso un sostegno integrato, a favore delle imprese agricole mirato alla gestione del rischio ed alla tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi meteo climatici nonché sanitari, fitosanitari, da infestazioni parassitarie, attraverso il riconoscimento di contributi fino al 70% delle spese sostenute la stipula di assicurazioni per danni a colture, strutture e animali, che risarciscano danni superiori al 20% delle perdite subite relativamente alle produzioni agricole vegetali, delle strutture e delle produzioni zootecniche;
- Che il sostegno di cui al Regolamento (UE) n. 2115/2021 è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2002/89/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 20% della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.
- Che al fine di sostenere l'esigenza di incrementare la percentuale di agricoltori attivi calabresi che aderenti a tale misura, la Regione Calabria ha inteso istituire un fondo rotativo che permetta di anticipare ai beneficiari e in via prioritaria agli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese e all'INPS che ne facciano richiesta, la quota parte e fino al 70% dei premi assicurativi oggetto dell'Intervento SRF.01 - Assicurazioni agevolate (ex sottomisura 17.1 PSRN 2014-2020);
- Che con la D.G.R. n. 262 del 9/06/2023 recante ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione

2023- 2025 - annualità 2023 – per iscrizione delle quote vincolate del risultato di amministrazione, ai sensi dell’articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” - sono state deliberate talune modifiche e variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa del Bilancio di previsione 2023- 2025;

- Che a seguito dell’adozione della citata Deliberazione è stata effettuata, la riallocazione dall’avanzo di amministrazione pari ad un importo di euro 1.500.000,00 sul capitolo U0612520101, e dette somme, tenuto conto della natura della spesa costituita da fondi regionali – sono state vincolate alla costituzione di un Fondo di rotazione presso l’organismo pagatore ARCEA per anticipare ai beneficiari che ne facciano richiesta la quota parte e fino al 70% dei premi assicurativi oggetto dell’Intervento SRF.01 - Assicurazioni agevolate (ex sottomisura 17.1 PSRN 2014-2020), destinato agli agricoltori che esercitano attività agricola e zootecnica in Calabria, è stata poi trasferita sul capitolo U0612520107 per l’esercizio 2023 nel bilancio di previsione 2023-2025, autorizzato con L.R. n. 51 del 23/12/2022;
- Che la D.G.R. n. 611 del 18/10/2023, recante ad oggetto recante: “Istituzione di un fondo di rotazione regionale denominato ‘Gestione del Rischio’ – Revoca della Deliberazione di Giunta Regionale n. 571 del 18.10.2023 - è stato costituito il Fondo di rotazione denominato “Gestione del Rischio” presso l’Organismo pagatore ARCEA, al fine di anticipare la quota di contributo dei premi assicurativi agevolati dovuti alle compagnie assicurative da parte di Aziende Agricole che dispongono di attività agricole sul territorio della Regione Calabria, per la stipula di polizze agevolate per la protezione dei danni alle produzioni agricole, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2115/2021 art.76 par.3 lett.a, oggetto di PAI (Piano Assicurativo Individuale) rilasciato a colture;
- Che nella fase di avvio della procedura, è previsto di limitare l’utilizzo del fondo rotativo alle sole assicurazioni agevolate delle colture vegetali, garantendo l’anticipazione dei premi assicurativi agevolati dovuti alle compagnie assicurative, in misura della quota di contributo spettante da AGEA per danni alle produzioni agricole ai sensi del Regolamento (UE) n. 2115/2021 art.76 par.3 lett.a.;
- che per le polizze agevolate del settore zootecnico e le strutture (serre e impianti arborei), potrà essere estesa l’applicazione della partecipazione ed adesione al Fondo di Rotazione, successivamente all’attivazione da parte di AGEA, di procedure informatiche e amministrative tali da garantire una celere erogazione dei contributi, al fine di non comprometterne

l'operatività e la connessa disponibilità finanziaria necessaria alle anticipazioni a valere sulle campagne successive.

Art. 1

Soggetti coinvolti e relative competenze

L'ARCEA, soggetto pubblico gestore del Fondo di rotazione regionale denominato "Gestione del rischio" individuato con D.G.R. n. 611 del 9 novembre 2023 ed in forza del protocollo d'intesa stipulato in data 16 Novembre 2023 con il Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria, con le presenti disposizioni individua le modalità di accesso al fondo, al fine di garantire la corretta liquidazione delle somme da erogare agli aventi diritto a titolo di anticipazione dei premi assicurativi, per come di seguito specificato.

Alla Struttura preposta dall'O.P.R. ARCEA è demandata la gestione delle domande di adesione alla manifestazione di interesse e la definizione di un percorso di liquidazione distinto dalle procedure adottate per le operazioni cofinanziate dal FEASR/FEAGA.

Art. 2
Misure interessate dall'anticipazione

In coerenza con il Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027, che mira a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ed al nuovo intervento dedicato al Fondo mutualistico nazionale contro gli eventi catastrofali (Fondo AgriCAT), il Fondo di rotazione all'intervento a sostegno dei premi per la stipula di polizze assicurative per danni alle colture.

Art. 3
Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie destinate al Fondo di rotazione denominato "Gestione del rischio", sono pari ad Euro 1.500.000,00 comprensive della quota afferente ai costi di gestione per l'intervento sostenute da ARCEA pari ad Euro 100.000,00.

Detto fondo si autoalimenta con la restituzione, da parte dei beneficiari ammessi all'iniziativa, delle somme erogate in anticipazione, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di cui agli artt. 2 e 3, e con le somme derivanti dai recuperi tramite escussione delle polizze fideiussorie prestate a garanzia delle somme anticipate da ARCEA.

Art. 4
Beneficiari/Destinatarî del Fondo

I beneficiari del fondo sono gli agricoltori attivi detentori di fascicolo aziendale presso ARCEA con attività culturale prevalente in Calabria che rispettano i requisiti di cui ai successivi articoli.

Art. 5
Requisiti per l'accesso al fondo

Per presentare domanda di accesso al Fondo, gli imprenditori agricoli devono necessariamente avere i seguenti requisiti:

- essere agricoltori attivi nel rispetto della Circolare AGEA prot. N. 12874 del 22 febbraio 2023 - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 - con attività colturale prevalente in Calabria;
- essere titolari di “Fascicolo aziendale” presso ARCEA, al cui interno dovrà essere dettagliato il piano di coltivazione e le relative superfici dettagliate per Comune, utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura assicurativa;
- aver presentato domanda di adesione per Intervento SRF.01 - Assicurazioni agevolate (ex sottomisura 17.1) ad AGEA per la campagna per la quale si chiede l’anticipazione per le colture agricole
- aver stipulato una polizza agevolata come da PGRA annuale, per almeno un prodotto/comune presente nel fascicolo aziendale;
- aver rilasciato il Piano Assicurativo Individuale (PAI) relativo alla polizza di cui sopra;

Art. 6

Procedura di accesso al fondo

Gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comunicano ad ARCEA la volontà ad accedere al fondo rotativo mediante la trasmissione, in via telematica, di un modulo, inviando una PEC all’indirizzo procedimento_amministrativo@pec.arcea.it attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata associata univocamente all’azienda.

Il modulo riporta gli elementi minimi essenziali contenuti nel Fascicolo Aziendale del produttore - ed è strutturato nei seguenti quadri:

- QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE E DELLA CAMPAGNA PER LA QUALE SI RICHIEDE L’ANTICIPAZIONE
- QUADRO B - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

con espresso impegno a restituire le somme concesse in anticipazione contestualmente all'erogazione del contributo di AGEA e presa d’atto che le somme saranno oggetto di compensazione in presenza di posizione debitoria a qualunque titolo, ed inoltre di essere consapevole che in tal caso l’ARCEA potrà escutere la polizza fideiussoria per la somma oggetto di compensazione.

Il beneficiario ha la facoltà di richiedere la ricezione dell’eventuale liquidazione dell’anticipazione su

un codice IBAN (da indicare in domanda) intestato al soggetto che sottoscrive l'istanza o in alternativa ad un Organismo collettivo di difesa.

I termini di presentazione sono fissati al:

- campagna estiva dal 1 Luglio al 30 Ottobre di ogni anno;
- campagna invernale dal 1 Ottobre al 30 Gennaio di ogni anno.

Al fine di garantire le procedure di avvio dell'iniziativa, esclusivamente per l'annualità 2023 è possibile presentare:

- **la domanda di adesione per la campagna estiva entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.**
- **la domanda di adesione per la campagna invernale a partire da 10 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento e fino al 30 Gennaio 2024;**

Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Copia della RICEVUTA DELLA RICHIESTA DI ADESIONE TRASMESSA AD AGEA per l'Intervento SRF.01, per la campagna per la quale si chiede l'anticipazione;
- MODELLO PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE (PAI), sottoscritto dal beneficiario e dal CAA mandatario.

Il PAI deve essere predisposto utilizzando le informazioni contenute nel Fascicolo aziendale che pertanto deve risultare aggiornato e in linea con le scelte assicurative dell'agricoltore.

Ciascun PAI, sottoscritto dall'agricoltore e rilasciato nel sistema SIAN, costituisce strumento propedeutico alla definizione del contratto assicurativo e documento necessario da allegare alla polizza individuale o al certificato di polizza collettiva per la richiesta del contributo. Sono considerati ammissibili i soli PAI sottoscritti dall'agricoltore e rilasciati nel sistema SIAN, mentre non sono ammissibili i PAI nello stato di "in lavorazione", "in compilazione" e "stampato".

La mancata presentazione di un PAI non consente di accedere ai benefici.

Il PAI ha ambito territoriale nazionale e deve essere presentato all'OP AGEA mediante il sistema gestionale SIAN (www.sian.it), indipendentemente dall'OP competente per il fascicolo aziendale del richiedente.

- POLIZZA AGEVOLATA STIPULATA per la campagna per la quale si chiede l'anticipazione con la specificazione delle somme da corrispondere.
- FIDEIUSSIONE A FAVORE DI ARCEA A GARANZIA DELL'IMPORTO ANTICIPATO E

PER IL QUALE SI CHIEDE L'EROGAZIONE (vedasi allegato)

E' ritenuto requisito minimo per le polizze fideiussorie a garanzia dell'importo anticipato, pena l'irricevibilità, l'abilitazione al ramo 15 "Cauzioni" da parte dell'IVASS (per le Assicurazioni) o in alternativa l'abilitazione da parte di Banca d'Italia per gli Istituti Bancari.

La fideiussione a favore di ARCEA dovrà necessariamente riportare:

Per la campagna estiva:

Data di inizio 30/10 dell'anno di adesione al Fondo - Data scadenza 30/04 del successivo anno;

Per la campagna invernale:

Data di inizio 30/01 dell'anno successivo all'adesione al Fondo - Data scadenza 30/07 del successivo anno;

La data di scadenza ultima dovrà necessariamente tener conto della facoltà da parte di ARCEA di richiedere una eventuale proroga di ulteriori mesi 6 (sei).

L'importo assicurato dovrà corrispondere all'importo ammesso e per il quale si chiede l'erogazione (100%);

La fideiussione dovrà infine prevedere la richiesta di pagamento al fideiussore (escussione garanzia) così riportata:

Il pagamento dell'importo richiesto da ARCEA sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad ARCEA alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Contraente, nel frattempo, sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissioni ed interessi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

Tale pagamento avverrà secondo le modalità che saranno comunicate in occasione della richiesta di restituzione/versamento.

Dal pagamento di cui sopra sono esclusi gli interessi di legge maturati e dovuti per effetto di ritardi, imputabili al Fideiussore, nel pagamento delle somme richieste da ARCEA e calcolati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della garanzia.

La richiesta di accesso al fondo dovrà essere presentata per ogni campagna assicurata, ovvero per la

campagna estiva e per la campagna invernale.

Art. 7
Quantificazione dell'anticipazione

L'anticipazione a valere sul fondo rotativo verrà concessa nel limite massimo della quota rimborsata da AGEA.

Tali somme, saranno individuate per mezzo di apposito provvedimento di concessione emanato da AGEA che ne determinerà le aliquote di sostegno correlate.

Art.8
Adesioni - istruttoria delle domande

La struttura preposta dell'ARCEA provvederà alle verifiche di seguito indicate:

- concessione di aiuti “*de minimis*”
- dichiarazioni sottoscritte nei moduli inviati
- presenza, validità e correttezza dei documenti allegati.

In caso di esito favorevole dell'istruttoria, la struttura incaricata, invita l'agricoltore a presentare la fideiussione sottoscritta e, successivamente, predispone un atto per la liquidazione.

La disposizione di pagamento dovrà contenere elementi sufficienti a garantire la diretta associazione alla domanda, al beneficiario dell'iniziativa o in alternativa all'Organismo collettivo di difesa delegato, ai sensi di quanto riportato all'articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 9
Monitoraggio Fondo

L'Organismo Pagatore comunica al Dipartimento Agricoltura risorse agroalimentari e Forestazione, con cadenza semestrale, i dati relativi alla disponibilità a valere sul Fondo in questione al fine di poter pianificare eventuali modifiche ed integrazioni rispetto all'assegnazione iniziale attribuita con D.G.R. n. 611 del 9/11/2023.

Art. 10
Restituzioni al fondo rotativo

In via ordinaria, la restituzione dell'anticipazione al fondo sarà disposta, dal beneficiario, contestualmente all'erogazione del contributo da parte di AGEA.

Qualora, per qualsiasi impedimento, la restituzione non avvenga nei modi e nei termini descritti, l'ARCEA chiederà la restituzione delle somme anticipate al beneficiario nel termine di 30 giorni,

trascorsi i quali nei successivi 30 giorni, provvederà ad escutere la polizza fideiussoria presso l'Ente garante.

Nel caso in cui per qualsiasi altro motivo tale rimborso non venga effettuato (ad esempio, mancata indicazione dell'IBAN di ARCEA, compensazione delle somme per l'esistenza di debiti, ecc), permane nei confronti del beneficiario l'obbligo di restituzione dell'erogazione nei confronti di ARCEA che dapprima inviterà il beneficiario alla restituzione.

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni previsto per la restituzione bonaria, l'ARCEA avvierà, la richiesta di pagamento al soggetto Fideiussore (escussione garanzia).

Analoga procedura sarà adottata qualora la domanda fosse ritenuta da AGEA irricevibile e/o inammissibile.

A tal proposito qualsiasi differenza di importo tra la somma corrisposta a titolo di anticipazione e le aliquote di sostegno individuate da AGEA tramite il provvedimento di concessione, dovrà essere restituita dall'agricoltore.

In mancanza, l'ARCEA provvederà al recupero tramite escussione presso l'Ente garante, entro la data di scadenza della polizza fideiussoria prestata a garanzia delle somme anticipate.

Art. 11

Obbligo della Posta Elettronica Certificata (PEC) e modalità di comunicazione

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto Legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

Pertanto, l'Organismo Pagatore ARCEA invia le proprie comunicazioni a ciascun agricoltore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale. La trasmissione del documento informatico effettuata mediante PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, ha lo stesso valore legale di una raccomandata tradizionale con avviso di ricevimento. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

È opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

1. Per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
2. Per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;

3. Per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La tabella seguente riporta l'elenco delle categorie soggette all'obbligatorietà della PEC e le date di entrata in vigore dell'obbligo.

CATEGORIA VIGORE	OBBLIGATORIETÀ DELLA PEC E DATA DI ENTRATA IN
PROFESSIONISTI	L'obbligo è scattato da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti.
SOCIETÀ	Le nuove società devono dichiarare la casella PEC all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese. Da novembre 2011, tutte le società devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese.
DITTE INDIVIDUALI	Le nuove Partite IVA e Ditte Individuali, compresi gli artigiani, devono dichiarare la casella PEC al momento dell'iscrizione al Registro Imprese. Da fine giugno 2013, tutte le ditte individuali devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese.
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	Devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno già fatto in base a norme precedenti.

L'agricoltore che non rientra nelle categorie suddette e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Art. 12

Informativa sul trattamento dati personali

Il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	<p>I dati personali che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ARCEA) - ente pubblico non economico richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none">a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell’utente, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze, per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi;b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente;e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica. <p>In tali casi, la base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’ARCEA, in qualità di Titolare del trattamento.</p> <p>I dati già disponibili sul SIAN saranno inoltre trattati al fine di prevenzione ed individuazione di possibili frodi/irregolarità attraverso analisi di dati estratti a campione sulla base di indicatori di rischio definiti. Il trattamento sarà effettuato tramite l’utilizzo di strumenti che non valutano il comportamento specifico dei beneficiari dei fondi e, in quanto tale, non hanno la funzione di escludere automaticamente i beneficiari dai fondi stessi, ma individuano dei segnali di rischio estremamente preziosi che consentono di aumentare i controlli di gestione, senza fornire alcuna prova di errore, irregolarità o frode.</p> <p>La base giuridica di tale trattamento è costituita dalle normative comunitarie che dispongono l’adozione di misure di lotta alla frode e ad ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell’Unione europea (ad es. le norme che regolamentano i fondi FEAD, FEAMP, FEAGA, FEASR).</p> <p>Qualora i dati siano necessari per ulteriori finalità, la stessa sarà espressa</p>
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>dall'ARCEA in appropriata e separata modulistica, con l'indicazione anche della relativa base giuridica.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p> <p>I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento dal Titolare.</p>
<p>Durata del trattamento</p>	<p>I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di dieci (10) anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso.</p>
<p>Ambito di comunicazione dei dati</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei fondi europei FEAGA e FEASR, con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, devono essere resi consultabili mediante semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti UE 1306/2013 e UE 998/2014 e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione dell'Unione Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. A queste ultime, saranno comunicati, in forma anonima, i dati trattati a rischio frode. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>

<p>Natura del conferimento dei dati personali trattati</p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali, reati, documentazione antimafia di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p> <p>Detti dati possono afferire anche ad eventuali conviventi, soci e tutti gli altri soggetti indicati dalla vigente normativa ai fini del rilascio della documentazione antimafia necessaria per l'effettuazione di taluni pagamenti.</p>
<p>Titolarità del trattamento</p>	<p>Titolare del trattamento è l'ARCEA nel suo ruolo di Organismo Pagatore regionale.</p> <p>Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di ARCEA è in Catanzaro Viale Europa Loc. Germaneto c/o Cittadella Regionale. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.arcea.it.</p>

<p>Responsabile Protezione dei Dati Personali (RPD)</p>	<p><i>Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) dell'ARCEA è contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: dpo@arcea.it</i></p>
<p>Responsabili del trattamento</p>	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". Presso la sede dell' ARCEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento.</p>
	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <p>a. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i</p>

Diritti dell'interessato	<p>presupposti previsti dal GDPR;</p> <p>b. esercitare i diritti di cui sopra mediante l'invio:</p> <ul style="list-style-type: none">· alla casella di posta certificata protocollo@pec.arcea.it di idonea comunicazione, citando: Rif. Privacy; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none">· alla casella di posta elettronica dpo@arcea.it di idonea comunicazione sottoscritta dall'interessato con allegata copia del documento di riconoscimento; <p>c. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it.</p> <p>d. Laddove i dati personali fossero stati acquisiti previo consenso al trattamento da parte dell'interessato, in quanto non soggetti a dichiarazione obbligatoria, l'interessato stesso potrà in qualsiasi momento revocarlo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR, ove applicabile. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegati

1. Modulo di adesione;
2. Polizza Fideiussoria a garanzia delle somme anticipate da ARCEA;

Si raccomanda di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Disposizioni attuative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Disposizioni attuative vengono pubblicate sul sito istituzionale www.arcea.it.